

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 31 luglio 2026, n. 130

IL GIGLIO S.R.L. – Proroga, ai sensi dell’art. 7 comma 6ter della L.R. n.9/2017, del parere di compatibilità per ampliamento di cui alla DD n. 122 del 12/04/2022 in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di Brindisi ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con una dotazione di n. 90 p.l. di cui n. 80 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A_ R.R. n.9/2017 e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019 denominata “San Francesco d’Assisi” da realizzarsi nel Comune di Brindisi (Br) da realizzarsi in Viale Porta Pia nn. 39-43-45

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “*Modello Organizzativo Maia 2.0*” e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

L’art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. “*Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*”;

- comma 5. *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;*
- comma 6. *“Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”(...)*
- comma 6-ter *“Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso”;*
- comma 6-quater *“Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell’interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*

Con **Determinazione Dirigenziale n° 122 del 12/04/2022** la Regione provvedeva ad esprimere **“parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all’istanza della società “Il Giglio S.r.l.” per l’autorizzazione alla realizzazione per **ampliamento di una RSA non autosufficienti** (già esistente-ex RSSA art.66 R.R. n.4/2007– con n. 30 pl) per ulteriori n. 90 posti letto di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani–di tipo A- RR n. 4/2019 pari a n. 4 nuclei e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze– di tipo B– RR n.4/2019 pari a n. 1 nucleo, denominata “San Francesco d’Assisi” da realizzarsi nel Comune di Brindisi ubicata in Viale Porta Pia n. 39-43-45 nel Comune di Brindisi, con la precisazione che:**

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società “Il Giglio S.r.l.” e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- iii. la società “Il Giglio S.r.l.” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 1.10.2020, dalla documentazione integrativa del 18.08.2021 inviata via pec allo scrivente Servizio ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società “Il Giglio S.r.l.” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 90 posti letto di RSA anziani e

demenze di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani – di tipo A- RR n. 4/2019 pari a n. 4 nuclei e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019 pari a n. 1 nucleo, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;

- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."

Con **Decreto Dirigenziale n°1 del 02/01/2023** il Dirigente del Comune di Brindisi rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per una Rsa per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";*
- comma 5. *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. **In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.**"*

Il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la surriferita DD n. 122 del 12/04/2022, ha validità fino al **17/08/2024** (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità applicabile in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal rilascio del parere favorevole di compatibilità), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Dunque, nei termini previsti dall'art. 7 comma 6 della L.R. n.9/2017 e, quindi prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità di cui alla DD 122/2022, il legale rappresentante della società Il Giglio S.r.l., chiedeva con **pec del 31/07/2024**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 390346/2024, la proroga della validità biennale del parere di compatibilità per ampliamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 secondo cui *"6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni."*

Alla pec veniva allegata una nota a firma del direttore dei lavori attestanti le cause del ritardo alla prosecuzione e al completamento della struttura.

Va da sé che la richiesta di proroga presentata in data 31/07/2024 diretta ad ottenere la temporanea conservazione dell'efficacia del parere di compatibilità per un periodo ulteriore rispetto alla scadenza naturale viene accolta dalla scrivente Sezione, in quanto inoltrata entro il termine previsto dalla L.R. n.9/2017, per cui il citato parere di compatibilità di cui alla DD 122/2022 ha validità fino al **13/02/2025** (termine calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità 17/08/2024 _ con l'aggiunta di 180 giorni richiesti con l'istanza di proroga), ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. n.9/2017.

Con **pec del 10/02/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n.0071953/2025 del 11/02/2025, il legale rappresentante della società Il Giglio S.r.l. comunicava l'interesse di avvalersi della proroga di cui all'art. 7, co.6 ter della L.R. n.9/2017 secondo cui *"6 ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso."*

Con **DD n. 71 del 29/12/2025** la Regione determinava di concedere alla società "Il Giglio Srl", in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell' art. 7, comma 6-ter della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità per ampliamento rilasciato con DD n. 122 del 12/04/2022, per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto il **12/02/2026**, termine entro il quale il legale rappresentante della società "Il Giglio S.r.l." deve presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per ampliamento per la Rsa non autosufficienti denominata "San Francesco d'Assisi", con dotazione di n. 90 p.l. di cui n. 80 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Brindisi in Viale Porta Pia n. 39-43-45, da realizzarsi nel Comune di Brindisi in Viale Porta Pia n. 39-43-45.

Con istanza trasmessa via Pec alla scrivente Sezione in data **04/02/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 59689 del 04/02/2026, il Sig. Michele Carriero, in qualità di legale rappresentante della società Il Giglio S.r.l. (P.I. 02321790749 con sede legale in Mesagne (Br) in Piazza Conte Goffredo) comunicava l'interesse di avvalersi della proroga di cui all'art. 7, co.6 quater della L.R. n.9/2017 secondo cui *"Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."* per i 90 p.l. di Rsa non autosufficienti oggetto di ampliamento di cui n. 80 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019.

Con **nota prot. n. 0237111/2026 del 28/04/2026** la scrivente Sezione rappresentava che:

"La comunicazione di interesse alla proroga di un ulteriore anno ai sensi dell'art. 7 comma 6quater del citato parere di compatibilità presentata con pec del 04/02/2026, pur trasmessa entro i termini di validità del parere di compatibilità di cui alla DD 122/2022, risulta incompleta in quanto non risulta allegata la "copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ed invitava "il legale rappresentante della società Il Giglio S.r.l. a trasmettere, ad integrazione della comunicazione di richiesta di proroga presentata in data 04/02/2026, entro e non oltre il termine di sette (7) giorni dalla notifica

della presente, la seguente documentazione: “copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, ai fini della concessione della proroga ai sensi dell’art.7 comma 6 quater della L.R. n.9/2017 per n. 90 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani di tipo A- RR n. 4/2019 e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze di tipo B – RR n.4/2019, denominata “San Francesco d’Assisi” da realizzarsi nel Comune di Brindisi in Viale Porta Pia n. 39-43-45. Va da sé che in caso di mancata o tardiva trasmissione della suddetta documentazione si procederà alla declaratoria di decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 122 del 12/04/2022.”

In riscontro alla predetta nota prot 0237111/2026, il legale rappresentante della società Il Giglio S.r.l. trasmetteva con **pec del 04/05/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0253170/2026 del 06/05/2026 trasmetteva la documentazione richiesta.

Rilevato che:

- Il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 122 del 14/04/2022, ha validità fino al **12/02/2026** (termine calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità 17/08/2024 _ con l’aggiunta di 180 giorni richiesti con l’istanza di proroga), ai sensi dell’art.7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;
- il legale rappresentante della società Il Giglio S.r.l. comunicava alla scrivente Sezione in data **04/02/2026**, e quindi “prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso”, di volersi avvalere della proroga del parere di compatibilità di cui alla DD n. 122 del 12/04/2022 per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 7, co.6-quater della L.R. n.9/2017.

Posto quanto sopra rappresentato, si propone

di concedere alla società “Il Giglio Srl”, in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell’art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità per ampliamento rilasciato con DD n. 122 del 12/04/2022, per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto il **11/02/2027**, termine entro il quale il legale rappresentante della società “Il Giglio S.r.l.” dovrà presentare istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento per la Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata “San Francesco d’Assisi”, con dotazione di n. 90 p.l. di cui n. 80 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Brindisi in Viale Porta Pia n. 39-43-45, in mancanza della quale si procederà all’avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L’impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- X neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di concedere alla società “Il Giglio Srl”, in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell’ art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità per ampliamento rilasciato con DD n. 122 del 12/04/2022, per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto il **11/02/2027**, termine entro il quale il legale rappresentante della società “Il Giglio S.r.l.” dovrà presentare istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento per la Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata “*San Francesco d’Assisi*”, con dotazione di n. 90 p.l. di cui n. 80 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Brindisi in Viale Porta Pia n. 39-43-45, in mancanza della quale si procederà all’avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.
- di notificare il presente provvedimento:
- **Alla società Il Giglio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante (ilgigliosrl@pecimprese.it)**
- **Al Comune di Brindisi (ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)**

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00142

Sottoscrittori Proposta:

• EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo